

AS 2960

Articolo 3

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente:

“1-bis) Al comma 1-sexies, dopo le parole “degli immobili” aggiungere le seguenti:

“nonché quelle inerenti l’acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione”.

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA EMENDATIVA

Con l'emendamento in esame si propone di inserire tra le spese detraibili anche l'acquisto e la messa in opera di strumenti che consentano di misurare quotidianamente gli effetti delle forze sulle costruzioni. Con questo intervento il Governo metterebbe a disposizione uno strumento di prevenzione dei rischi mediante il monitoraggio ex ante degli edifici ed avrebbe anche la possibilità di una verifica strumentale della validità degli interventi di consolidamento statico a cui devono essere sottoposti gli edifici a maggiore rischio perché situati nelle zone ad alto rischio sismico o di forte dissesto idrogeologico, evitando indirettamente utilizzi distorsivi della norma e delle relative risorse pubbliche.

<p>Testo vigente del D.L. 3 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90</p>	<p>Testo emendato</p>	<p>PARERE</p>
<p>Articolo 16</p> <p>1-sexies. A decorrere dal 1^o gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili»;</p> <p>NOTA: la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto, con l'art. 1, comma 3, che "Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici".</p>	<p>1-sexies. A decorrere dal 1^o gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili, nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione.</p>	